

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/416 DEL CONSIGLIO**del 7 marzo 2017****che attua la decisione 2011/486/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/486/PESC del Consiglio, del 1º agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando che:

- (1) Il 1º agosto 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/486/PESC.
- (2) Il 12 gennaio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma del punto 30 della risoluzione 1988 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a persone e entità soggette a misure restrittive.
- (3) Il 16 febbraio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha rimosso una persona dall'elenco delle persone, gruppi, imprese e entità soggette a misure restrittive.
- (4) È opportuno pertanto sostituire di conseguenza l'allegato della decisione 2011/486/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/486/PESC è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

L. GRECH

⁽¹⁾ GUL 199 del 2.8.2011, pag. 57.

